

COMUNE DI MONZA

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “MONZAFUORIGP” ANNI 2020, 2021 E 2022- CIG 8137987F4E

Articolo 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento in concessione del servizio per l'organizzazione e realizzazione della manifestazione “MonzaFuoriGP”, kermesse di attività e iniziative di spettacolo, ricreative, culturali e sportive da svolgersi in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1.

Articolo 2 - Durata

L'affidamento in concessione del servizio in oggetto è relativo a tre edizioni della manifestazione “MonzaFuoriGP” e in particolare per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Articolo 3 - Periodo - luogo - orari di svolgimento

La manifestazione deve svolgersi in concomitanza del Gran Premio d'Italia di Formula 1 (fine agosto / inizio settembre in base al calendario fissato dalla FIA) negli anni 2020, 2021 e 2022, precisamente nei giorni giovedì, venerdì, sabato e domenica, intendendo: con “domenica” il giorno di svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1; con “giovedì”, “venerdì” e “sabato” i giorni immediatamente precedenti.

Le aree interessate alla manifestazione sono le seguenti:

- piazza Trento e Trieste (esclusa via Zavattari);
- piazza IV Novembre;
- piazza Centemero e Paleari;
- piazza S. Pietro Martire;
- piazza San Paolo;
- piazza Roma / Portici dell'Arengario;
- piazza Carrobiolo;
- piazza Cambiaghi o Piazza Castello, a scelta dell'Amministrazione comunale;
- via Italia altezza largo Mazzini (lato est);
- via Italia angolo via Santa Maddalena;
- via Italia angolo piazza Roma (lato ovest);
- via Vittorio Emanuele (da Arengario ad angolo via Zanata);
- Boschetti Reali;
- Piazza Duomo.

Gli orari di svolgimento della manifestazione sono i seguenti:

giovedì: dalle ore 17.00 alle ore 24.00;

venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 24.00;

sabato: dalle ore 10.00 alle ore 24.00

domenica: dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Per le sole iniziative previste al “village” per i giovani di piazza Cambiaghi o piazza Castello, la manifestazione può estendersi fino alle ore 2.00 per le giornate di giovedì, venerdì e sabato.

Il punto informativo “Promozione e comunicazione” di cui all'art. 6.3. dovrà essere attivo già dal martedì della settimana di svolgimento del Gran Premio di F1.

Articolo 4 - Valore della concessione

Il valore della concessione del servizio oggetto del presente capitolato è stimato in € 200.000,00 IVA esclusa annui, per un valore complessivo € 600.000,00 IVA esclusa.

A garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario l'Amministrazione corrisponderà al Concessionario un corrispettivo per ogni edizione pari all'importo netto offerto in sede di gara rispetto alla base d'asta di € 30.000,00 oltre IVA

Per consentire la sostenibilità finanziaria della manifestazione, è data possibilità al Concessionario:

- di utilizzare gli spazi a disposizione di piazza Cambiagli o Piazza Castello, piazza Carrobiolo e Boschetti Reali per attività di somministrazione di cibi e bevande dietro corrispettivo da parte degli utenti;
- di utilizzare gli spazi a disposizione di tutte le altre aree del precedente art. 2, esclusa piazza Duomo, per attività di vendita di prodotti e articoli coerenti con il tema della manifestazione dietro corrispettivo da parte degli utenti;
- di prevedere iniziative/attività a pagamento.

Le attività di somministrazione di cibi e bevande e di vendita potranno occupare complessivamente max il 40% dei mq totali occupati per la manifestazione.

Le iniziative/attività a pagamento non potranno essere superiori al 20% del totale delle iniziative.

Oltre che dal corrispettivo del Comune, dall'attività di somministrazione di cibi e bevande, dall'attività di vendita di prodotti e articoli coerenti con il tema della manifestazione e da iniziative/attività a pagamento, il Concessionario potrà ricavare un'ulteriore copertura dei costi da:

- raccolta pubblicitaria sul materiale di comunicazione;
- reperimento di sponsor;

Articolo 5 - Finalità e caratteristiche della manifestazione

La manifestazione persegue le seguenti finalità:

- valorizzazione della città, promuovendone le eccellenze e favorendone l'attrattività turistica;
- promozione dello sport in genere e di quello motoristico in particolare.

La manifestazione dovrà avere carattere culturale e ricreativo e nel suo insieme, dovrà essere un momento di festa e intrattenimento per il tempo libero e dovrà rivolgersi a tutti i target di utenza (famiglie, bambini, giovani; sportivi e non; cittadini, turisti italiani e stranieri ecc.).

In particolare, la manifestazione dovrà essere caratterizzata da:

- presenza diffusa di autovetture da corsa e da gara nelle aree del centro storico interessate dalla manifestazione;
- allestimenti decorativi e ornamentali (per esempio banner, stendardi, striscioni, bandiere, festoni ecc.) e abbellimenti (piante, fiori ecc.) delle aree del centro storico interessate dalla manifestazione;
- piazza Trento e Trieste quale "village" per sportivi, famiglie e fruitori in genere;
- piazza Cambiagli o piazza Castello quale "village" per i giovani;
- piazza Carrobiolo e Boschetti Reali quali "village" della gastronomia.

Tutte le iniziative dovranno essere aperte all'intera cittadinanza. Non sono consentite iniziative riservate.

Articolo 6 - Contenuti del servizio

Il Concessionario con riferimento alle finalità e caratteristiche della manifestazione, dovrà garantire un servizio come di seguito dettagliato.

6.1. Iniziative, allestimenti e tempistica di realizzazione.

6.1.a. Iniziative in Piazza Trento e Trieste

Il Concessionario dovrà realizzare le seguenti iniziative:

- inaugurazione: giovedì pomeriggio;
- n. 4 spettacoli di intrattenimento giovedì (dopo inaugurazione), venerdì, sabato e domenica pomeriggio;
- n. 4 spettacoli/concerto con artisti di livello nazionale giovedì, venerdì, sabato e domenica sera;
- trasmissione diretta tv delle qualifiche e della gara del Gran Premio d'Italia di F1;
- iniziative per bambini coerenti col tema della manifestazione: giovedì dopo inaugurazione; venerdì mattina e pomeriggio; sabato mattina e pomeriggio; domenica mattina e pomeriggio;
- attività di animazione e intrattenimento (musicale e non solo), tra le ore 10.00 e le ore 19.00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica, tramite il coinvolgimento di un'emittente radiofonica di rilevanza sovralocale, con collegamenti radiofonici giornalieri in diretta, oltre a 15 ore complessive di animazione e dj-set/diffusione musicale;
- iniziativa a tema motoristico con allestimento di un'area dedicata al mondo dei motori, con presenza almeno di n. 1 vettura di F1 della scuderia Ferrari (con simulatori e attività varie) e n. 1 vettura di F1 di diversa scuderia;

Allestimenti in Piazza Trento e Trieste

- n. 1 palco adeguato alle iniziative
- n. 1 maxischermo
- area bambini di almeno 500 mq
- area dedicata ai motori

Le attività previste in piazza Trento e Trieste dovranno garantire il funzionamento per tutta la durata e gli orari della manifestazione come da art. 3.

6.1.b. Iniziative Piazza Cambiaghi o Piazza Castello

Il Concessionario dovrà realizzare le seguenti iniziative:

- n. 4 concerti/dj-set con artisti di livello nazionale: giovedì, venerdì, sabato e domenica sera con inizio non precedente le ore 21.00;
- n. 4 concerti di band giovanili: giovedì, venerdì, sabato e domenica tardo pomeriggio, tra le ore 18.00 e le ore 21.00;
- area dedicata alla gastronomia con attività di vendita e somministrazione per tutto il periodo della manifestazione;

Allestimenti in Piazza Cambiaghi o Piazza Castello

- n. 1 palco adeguato alle iniziative.

6.1.c. Iniziative in Piazza Duomo

Il Concessionario dovrà realizzare le seguenti iniziative:

- n. 2 iniziative di intrattenimento, anche senza allestimento di strutture, venerdì e sabato pomeriggio.

6.1.d. Iniziative in Piazza Roma

Il Concessionario dovrà realizzare la seguente iniziativa:

- esposizione di autovetture/motocicli storici, venerdì e sabato pomeriggio e sera;

6.1.e. Iniziative Piazza Carrobiolo e Boschetti Reali

Il concessionario dovrà realizzare per tutto il periodo della manifestazione un'area dedicata alla gastronomia con attività di vendita e somministrazione;

Per l'anno 2020 il programma delle iniziative sarà quello previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Per gli anni 2021 e 2022, il Concessionario dovrà trasmettere al Comune, per condivisione, entro il mese di giugno di ogni anno il relativo programma completo delle iniziative.

Entro il mese di giugno di ogni anno, il Concessionario fornirà inoltre al Comune l'elenco completo e la relativa ubicazione dei soggetti con attività di somministrazione di cibi e bevande, dei soggetti con attività di vendita di prodotti e articoli e dei soggetti che svolgeranno le iniziative/attività a pagamento, con specificazione dei contenuti dell'attività commerciale resa.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non approvazione dei suddetti soggetti e delle tipologie di iniziative proposte, qualora ravvisi un possibile pregiudizio alle finalità e alle caratteristiche della manifestazione, come declinate nell'art. 5.

6.2. Allestimenti e abbellimenti

Il Concessionario dovrà provvedere all'allestimento delle aree interessate dalla manifestazione attraverso abbellimenti decorativi e ornamentali (per esempio banner, stendardi, striscioni, bandiere, festoni, piante, fiori ecc.) che valorizzino la città e siano in linea con le finalità della kermesse;

Entro il mese di giugno di ogni anno, il Concessionario fornirà al Comune il dettaglio degli allestimenti previsti per approvazione.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non approvazione degli allestimenti proposti, qualora ravvisi un possibile pregiudizio alle finalità e alle caratteristiche della manifestazione, come declinate nell'art. 5.

Tutti gli allestimenti non dovranno ostacolare la visibilità degli esercizi commerciali, ove presenti.

6.3. Promozione e comunicazione

Il Concessionario dovrà garantire la promozione e la comunicazione della manifestazione, in particolare attraverso:

- Allestimento e gestione del punto informativo dedicato alla promozione del programma della manifestazione in via Italia angolo Piazza Roma, aperto da martedì a domenica con i seguenti orari:
 - martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
 - giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 23.00;
 - domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
- Realizzazione di attività di comunicazione comprendente:
 - progettazione grafica dell'immagine coordinata e relativa declinazione su tutti i materiali di comunicazione;

- redazione dei testi di tutto il materiale di comunicazione;
- traduzione dei testi in lingua inglese;
- predisposizione dei contenuti per l'implementazione del sito dedicato di proprietà del Comune e per la promozione dell'evento sulla pagina Facebook ufficiale del Comune da parte del competente ufficio comunale;
- Attività di impaginazione e stampa del seguente materiale promozionale:
 - n. 400 manifesti formato 70X100 cm (di cui n. 300 per affissione e n. 100 per distribuzione);
 - n. 3 poster formato 600X300 cm per affissione;
- n. 10.000 libretti con il programma completo della manifestazione in lingua italiana e traduzione in lingua inglese a fronte.
- Realizzazione e posizionamento di vele promozionali (fto: altezza minima mt. 5 - larghezza minima mt. 1) nelle principali via d'ingresso al centro storico (Ponte dei Leoni, Largo IV novembre), dal mese di luglio e fino a tutta la durata della manifestazione.

Tutti i prodotti grafici sono realizzati e resi pubblici solo a seguito dell'approvazione del Comune. Tutti i prodotti grafici realizzati divengono proprietà del Comune. Il Concessionario consegnerà al Comune i files dei prodotti grafici realizzati.

Il Concessionario, nel caso realizzi filmati video della manifestazione, si impegna a concederli in formato aperto al Comune, per usi istituzionali.

È fatto divieto al Concessionario utilizzare extra "MonzaFuoriGP" i suddetti prodotti grafici o video, ovvero fornirli a terzi, senza preventiva autorizzazione del Comune.

Articolo 7 - Iniziative del Comune e di terzi

Oltre a quanto richiesto al Concessionario, potranno eventualmente fare parte della manifestazione altre iniziative a cura del Comune, di associazioni monzesi e di altri enti come di seguito specificato:

- iniziative e attività istituzionali del Comune, concordando ubicazione, orari e durata nel rispetto della proposta progettuale;
- iniziative e attività di associazioni sportive ai Boschetti Reali per un'occupazione suolo complessiva non superiore a 200 mq., concordando ubicazione, orari e durata nel rispetto della proposta progettuale;
- iniziative e attività di associazioni motoristiche per un'occupazione suolo complessiva non superiore a 100 mq., concordando ubicazione, orari e durata nel rispetto della proposta progettuale;
- iniziative e attività di associazioni monzesi operanti a scopo benefico per un'occupazione suolo complessiva non superiore a 100 mq., concordando ubicazione, orari e durata nel rispetto della proposta progettuale;

Gli impegni del Concessionario per le suddette iniziative, qualora siano attivate, sono dettagliati nel successivo art. 9.

Articolo 8 - Utilizzo delle aree

8.1. Utilizzo delle aree a disposizione

Le aree destinate alla manifestazione saranno utilizzabili a partire dalle ore 7.00 del lunedì precedente il Gran Premio d'Italia di F1, fino alle ore 22.00 del mercoledì seguente il Gran Premio d'Italia di F1, compresi i tempi per consentire le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture e ripristino strade/luoghi pubblici.

In particolare per la piazza Duomo, piazza Carrobiolo e piazza San Pietro Martire dovranno essere utilizzate nel rispetto dei seguenti vincoli:

- attenzione al decoro delle piazze;
- attenzione alle emissioni sonore;
- rispetto delle funzioni religiose.

8.2. Utilizzo di altre aree

Potranno essere utilizzati percorsi stradali per eventuali iniziative (p.e. cortei folcloristici, parate, manifestazioni sportive), limitatamente al tempo dell'esecuzione delle singole manifestazioni.

Articolo 9 - Impegni del Concessionario

Il Concessionario è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con capitali, mezzi, personale ed organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di Governo e/o di gestione dell'Ente.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri necessari alla realizzazione della manifestazione, di cui si fornisce qui un elenco a mero titolo esemplificativo:

- gestione di tutti i rapporti contrattuali relativi all'organizzazione e realizzazione della manifestazione;
- gestione dei rapporti contrattuali relativi alle sponsorizzazioni e alla raccolta pubblicitaria sul materiale di comunicazione;
- espletamento pratiche SIAE e SCF (Società Consortile Fonografici) e regolarizzazione corrispettivi dovuti;
- fornitura, trasporto, posa, manutenzione e successiva rimozione degli allestimenti;
- fornitura, trasporto, posa, manutenzione e successiva rimozione delle attrezzature e dei materiali di supporto (pedane, luci e audio, transenne, ecc.);
- trasporto, posa, manutenzione e successiva rimozione di eventuali attrezzature fornite dal Comune (transenne, cartelli stradali ecc.);
- gestione delle pratiche per licenze e autorizzazioni di legge;
- attivazione collegamenti telefonici (Adsl, Isdn ecc.) necessari alle attività;
- tutte le attività connesse alla realizzazione degli impianti elettrici e alle richieste di forniture straordinarie necessarie per gli eventi proposti e concordati;
- assistenza durante lo svolgimento degli spettacoli;
- personale per lo svolgimento del servizio di promozione al punto informativo in via Italia angolo Piazza Roma negli orari di apertura;
- servizio di vigilanza diurna e notturna delle strutture e degli allestimenti;
- progettazione grafica, stampa e distribuzione del materiale di comunicazione;
- richiesta permessi ZTL;
- espletamento pratiche CCV;
- espletamento pratica SCIA e autorizzazioni sanitarie per somministrazione cibo e bevande in piazza Carrobiolo, in piazza Cambiaghi o piazza Castello e Boschetti Reali;
- richiesta autorizzazione in deroga ai limiti del Regolamento per attività rumorosa temporanea per i concerti, dj-set, spettacoli di cui al precedente art. 6;

Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento dei tributi e servizi comunali (volantinaggio, pubblica affissione ecc.) in base alle tariffe in vigore, approvate dai competenti Organi di governo. In particolare, vista l'eccezionalità e complessità della manifestazione, con riferimento alle "aree interessate della manifestazione", sono stabiliti i seguenti importi forfettari per la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea (Tosap), la Tassa sui rifiuti giornaliera (Tarig) e l'imposta sulla pubblicità temporanea:

- Tosap temporanea: € 12.264,00 forfettarie complessive;
- Tarig (tassa rifiuti giornaliera): € 330,00 forfettarie complessive;
- Imposta sulla pubblicità temporanea: € 13.029,00 forfettarie complessive (escluso volantinaggio);

per un totale complessivo di € 25.623,00.

Il Concessionario dovrà farsi carico di tutti gli interventi relativi alla sicurezza e tutela

dell'incolumità pubblica in generale, secondo la normativa vigente e le specifiche disposizioni delle autorità competenti (Prefettura, Commissariato PS), quali a mero titolo esemplificativo: illuminazione, transennamento aree, servizio di soccorso sanitario tramite PMA (Posto Medico Avanzato), servizio di vigilanza antincendio tramite squadra di Vigili del Fuoco, personale di controllo e vigilanza, responsabile della sicurezza della manifestazione presente in loco per coordinamento emergenza, bagni chimici ecc.

Il Concessionario dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- non esporre automobili di concessionarie (sponsor) in piazza Trento e Trieste, piazza Roma e Piazza Duomo;
- diminuire le emissioni sonore tra le ore 24.00 e le ore 02.00 durante i concerti/dj-set in piazza Cambiaghi e piazza Castello;
- non effettuare in piazza Trento e Trieste allestimenti invasivi (rumorosi, che recano disturbo ai visitatori/spettatori, che necessitano di autoveicoli, muletti ecc.) a manifestazione avviata, né prevedere disallestimenti prima della conclusione della manifestazione;
- non effettuare allestimenti che ostacolano la visibilità degli esercizi commerciali;
- porre particolare attenzione al decoro urbano e alle emissioni sonore in piazza Duomo, in piazza Carrobiolo e in piazza San Pietro Martire, in relazione anche alla presenza dei luoghi di culto e alle funzioni religiose;
- utilizzare contenitori, bottiglie, posate, cannuce ecc. completamente "*plastic free*" per la somministrazione di cibo e bevande in piazza Cambiaghi o piazza Castello, piazza Carrobiolo e Boschetti Reali;
- nelle aree di somministrazione cibo e bevande (piazza Cambiaghi o piazza Castello, piazza Carrobiolo e Boschetti Reali), provvedere alla fornitura e posizionamento dei trespolti per la raccolta differenziata dei rifiuti, al loro regolare svuotamento e trasferimento dei rifiuti stessi in apposito punto generale di raccolta in loco.

Con riferimento alle eventuali "iniziative del Comune e di terzi" il Concessionario dovrà:

- per le iniziative e attività istituzionali del Comune: mettere a disposizione a titolo gratuito strutture e strumentazione (palchi, impianto audio, maxischermo ecc.) già allestiti per le attività oggetto di concessione e provvedere alla fornitura di corrente elettrica e allacci;
- per le iniziative e attività delle associazioni sportive, motoristiche e operanti a scopo benefico: provvedere alla fornitura a titolo gratuito di corrente elettrica e allacci.

Articolo 10 - Impegni del Comune

Sono a carico del Comune:

- la promozione della manifestazione attraverso i canali istituzionali del Comune e l'Ufficio Stampa preposto, la messa a disposizione di un sito dedicato alla manifestazione, di proprietà del Comune;
- il servizio di rimozione rifiuti e pulizia straordinaria delle aree prima dell'inaugurazione e al termine della manifestazione;
- la fornitura di un punto idrico in piazza Trento e Trieste, in piazza Cambiaghi o piazza Castello e ai Boschetti Reali;
- la fornitura di energia elettrica attraverso le apposite torrette installate in piazza Trento e Trieste (potenza massima 6 kw cad.), salvo guasti a causa di forza maggiore;
- la messa a disposizione di n. 10 posti auto per il Concessionario, per i giorni della manifestazione, nelle vie adiacenti piazza Trento e Trieste.

Articolo 11 - Sponsorizzazione

Il Concessionario potrà svolgere un'attività di reperimento sponsor.

Agli sponsor sarà riconosciuto un ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo e/o la propria ragione sociale riproducendoli in tutto il materiale informativo e/o pubblicitario da utilizzarsi durante lo svolgimento dell'intera manifestazione.

Eventuali ulteriori benefit a favore degli sponsor dovranno essere approvati in via definitiva dal Comune.

Gli sponsor dovranno essere reperiti in base ai seguenti criteri/requisiti:

- assenza di pregiudizio o danno all'immagine del Comune;
- conformità al decoro pubblico;
- motivi di inopportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- la pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- prodotti/servizi con chiaro richiamo a tariffe/prezzi/offerte anche sotto forma di coupon/buoni sconto;
- la pubblicità diretta o collegata all'incentivazione ai giochi d'azzardo o similari.

Il Concessionario fornirà al Comune l'elenco completo degli sponsor entro il mese di giugno di ogni anno.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non approvare lo sponsor, qualora ravvisi un possibile pregiudizio alle finalità della manifestazione o comunque non rispetti i criteri sopra stabiliti.

Articolo 12 - Avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di inizio servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 22.

Articolo 13 - Personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 e s.m.i. del 9.04.2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, di cui al presente articolo, determina la risoluzione del contratto.

Il Concessionario, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio, compresi eventuali subappaltatori, dovranno osservare il Codice di comportamento adottato dal Comune e pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Codici di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Resta inoltre inteso che il Concessionario dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL - prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli del Concessionario nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

Articolo 14 - Fornitori prodotti e/o servizi

Il Concessionario si impegna a garantire l'idoneità dei soggetti terzi da lui individuati per la fornitura di prodotti e/o servizi, assumendo tutti gli obblighi di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.

Articolo 15 - Vigilanza e controllo

Per le attività espletate, il Concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

Il Concessionario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dal Comune e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento del corrispettivo.

Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti predisposti dal Concessionario nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

Il Concessionario dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno.

Per i controlli il Concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta. Eventuali spese relative ai controlli del presente articolo sono a carico del Comune.

Articolo 16 - Pagamenti e fatturazione

Il Comune si impegna a corrispondere al Concessionario il corrispettivo risultante dall'atto di aggiudicazione ad esito della procedura di gara esperita.

I pagamenti sono subordinati alla stipulazione del contratto e saranno effettuati dopo l'emissione di regolari fatture da parte del Concessionario.

Dall'importo delle fatture saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di RTI l'importo verrà liquidato a favore della capogruppo.

L'importo dovuto per la realizzazione della manifestazione sarà liquidato ogni anno come segue:

- acconto, pari al 40%, entro la fine del mese di agosto, a fronte dell'emissione di regolare fattura;
- saldo, pari al 60%, a seguito della conclusione della manifestazione. Entro 60 giorni dalla presentazione della fattura di saldo, sarà effettuato l'accertamento da parte del Responsabile che il servizio sia stato eseguito in modo regolare e che siano state rispettate le condizioni concordate nel presente capitolato e quindi nei 30 giorni successivi il Comune procederà al pagamento della fattura.

Contestualmente alla fattura di saldo il Concessionario dovrà fornire al Comune opportuna documentazione di rendicontazione, nello specifico una relazione sull'andamento dell'iniziativa, in merito alle attività svolte e alla campagna di comunicazione realizzata e un piano economico dettagliato delle entrate e delle spese.

Il Concessionario provvederà a trasmettere al Comune l'elenco completo e definitivo degli sponsor reperiti con relativi importi.

La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo la verifica dei controlli previsti dalle normative vigenti.

In caso di fattura o di documentazione irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni a tale titolo.

Nelle ipotesi di inadempienza contributiva o di inadempienza retributiva del Concessionario, l'amministrazione comunale interverrà in sua sostituzione applicando l'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 17 - Fatturazione elettronica

Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, le parti si danno reciprocamente atto che le fatture relative al presente contratto sono trasmesse solo ed esclusivamente in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune, al quale il Concessionario deve indirizzare le eventuali fatture elettroniche è il seguente: UF3A7H.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, il Concessionario deve altresì indicare nella fattura anche il "codice identificativo gara" (CIG).

Fatto salvo eventuale assoggettamento a regimi speciali, per le fatture verrà applicato il meccanismo di assolvimento dell'IVA previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 denominato "scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"). Pertanto, in base all'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, sulle fatture dovrà essere riportata l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

Articolo 18 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tali obblighi devono inoltre essere rispettati anche dai soggetti terzi individuati dal Concessionario per la fornitura di prodotti e/o servizi.

Il Comune potrà richiedere al Concessionario copia della documentazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei suddetti soggetti terzi fornitori di prodotti e/o servizi.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

Articolo 19 - Stipulazione e forma del contratto

Ad avvenuta aggiudicazione della concessione, si procederà alla stipulazione del relativo contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto ai sensi degli artt. 106 e 175 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 21 - Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni del D.Lgs.n.50/2016, disapplicando il limite di cui all'art.105 co.2, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez.V, del 26 settembre 2019, causa C-63/18".

Articolo 22 - Garanzia definitiva

Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, costituirà, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. garanzia definitiva.

Nel caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, il Comune avrà diritto di valersi della garanzia definitiva prestata e di cui in premessa.

Il Concessionario dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune abbia escusso in tutto o in parte la stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione del Comune in ordine all'integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all'insussistenza di danni alle strutture ed

agli impianti attestata da verbale redatto in contraddittorio.

Articolo 23 - Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli spazi in cui si svolge il servizio, e dei terzi.

Il Comune è sollevato da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dalla garanzia definitiva, con obbligo di immediato reintegro. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.

Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente le trattenute con le modalità predette.

Articolo 24 - Assicurazione

Il Concessionario si assume ogni responsabilità per danni che possono derivare al suo personale, al personale dell'Amministrazione o a terzi, nonché ai beni del Comune o di terzi, in relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, essendo a suo carico la corresponsione dei relativi risarcimenti. A tal fine il Concessionario stipula e trasmette al Comune polizza assicurativa sottoscritta con primaria Compagnia di Assicurazione, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00), senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. Tale polizza dovrà essere corredata di apposita appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l'attività svolta per conto del Comune.

Articolo 25 - Penali

Qualora si verificassero inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, Il Comune si riserva la facoltà di applicare penali. Le penali saranno comminate in un importo compreso tra lo 0,45 per mille e 4,5 per mille dell'ammontare netto complessivo annuo (€ 200.000,00) nei casi di seguito riportati:

- per ogni giorno di ritardo sull'allestimento degli spazi: penale pari a 0,45 per mille;
- per ogni iniziativa del programma non realizzata senza motivi di causa di forza maggiore: penale pari a 2,0 per mille;
- per ogni variazione del programma non concordata preventivamente con il Comune: penale pari a 0,6 per mille;
- per il prolungamento dell'emissione sonora oltre le ore 2.00 in piazza Cambiagli o piazza Castello: penale pari a 4,5 per mille.

Le penali in qualsiasi caso non potranno esser comunque superiori complessivamente al 10% del valore complessivo annuale del contratto, pena la sua risoluzione.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, trasmessa via PEC al Concessionario, il quale avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Comune procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Articolo 26 - Esecuzione in danno

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed i tempi previsti, si applicheranno le penali previste all'art. 25 del presente Capitolato.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato.

La mancata esecuzione del servizio per cause imputabili al concessionario comporterà la risoluzione del contratto oltre all'applicazione della penale pari a 10% oltre il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 27 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, il presente contratto potrà esser risolto per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, previa diffida ad adempiere entro i termini assegnati, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.

Costituiscono inoltre motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:

- apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
- grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;
- frode, negligenza grave nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- subappalto non autorizzato;
- casi stabili dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- importo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) del valore della concessione;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- mancata osservanza da parte del Concessionario, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compresi subappaltatori, del Codice di comportamento adottato dal Comune di Monza e pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Codici di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al Concessionario, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

Il Comune, a norma dell'art. 1456 del c.c., si avvarrà della clausola risolutiva espressa al verificarsi delle ipotesi qui richiamate.

Articolo 28 - Recesso

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c. e art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in qualunque momento, previa formale comunicazione scritta da inviare mediante raccomandata A.R./PEC al Concessionario con preavviso di almeno 15 gg. Il recesso avrà effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.

Inoltre, in conformità alle prescrizioni dell' art. 1, c.13 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni con Legge 135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al Concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri di eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il Concessionario non

acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dal Concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A.R./PEC al Comune almeno 60 giorni prima.

Il Concessionario che ha esercitato il diritto di recesso non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Comune, se non limitatamente ai servizi già eseguiti e riconosciuti.

Articolo 29 - Variazione struttura e/o assetto aziendale

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune, entro 30 giorni dal verificarsi, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

La mancata comunicazione si configura come inadempimento contrattuale e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno.

Articolo 31 - Spese

Sono a carico del Concessionario tutte le spese contrattuali.

Articolo 32 - Controversie

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso e verranno deferite in via esclusiva al Foro di Monza, rimane sempre escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 33 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione 10	00193	Roma	Recupero Luigi